



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Affari legislativi, giuridici e
istituzionali**

**Settore Affari istituzionali e delle
autonomie locali**

Protocollo informatico interoperabile - PEC

Ai Segretari dei Comuni della Toscana
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

e, p.c. Ai Sindaci dei Comuni della Toscana
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

All'Anci Toscana

Oggetto: Contributi regionali per nuove opere e nuovi lavori, previsti dall'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, come introdotto dall'articolo 6 della l.r. 80/2019. Termini per la domanda e ulteriori indicazioni operative.

Si comunica che con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2020, n. 161, allegata alla presente, è stato previsto un secondo termine (31 marzo 2020), che si aggiunge a quello del 28 febbraio, per la presentazione delle domande di contributo per nuove opere e nuovi lavori, di cui all'articolo 82 bis della l.r. 68/2011.

Con l'occasione, a fini collaborativi si riassumono di seguito le scadenze, gli adempimenti e le principali questioni emerse dai contatti avuti in questi giorni con i comuni interessati.

Si fa presente che sulla pagina web <https://www.regione.toscana.it/sistema-delle-autonomie> sono reperibili il testo della l.r. 68/2011, nel quale è compreso l'articolo 82 bis (Finanziamenti straordinari per investimenti); la DGR n. 26/2020; il modello di domanda e i modelli di dichiarazioni e attestazioni già trasmessi con nota n. 27620 del 23 gennaio 2020.

1. Premessa

La Regione Toscana ha attivato una nuova misura in favore dei piccoli comuni, consistente nel finanziamento di **nuove opere o lavori pubblici** che detti comuni vorranno realizzare negli anni 2020, 2021, 2022.

La nuova misura è stata prevista dalla legge regionale di stabilità per l'anno 2020 (articolo 6 della l.r. 80/2019, che introduce l'articolo 82 bis nella l.r. 68/2011); con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 26 si è provveduto a dettare disposizioni di attuazione, cui si aggiungono quelle della deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2020, n. 161/2020.

I comuni potenzialmente beneficiari del contributo sono 119 e sono tutti i comuni aventi meno di 5000 abitanti. L'elenco è contenuto nell'allegato B alla DGR 26/2020.

2. A quanto ammonta il contributo

Il contributo è diverso a seconda del grado di disagio del comune e del fatto di rientrare o meno tra i comuni delle cd. "aree interne". I criteri sono tutti stabiliti dalla legge.

In sostanza, ogni comune ha il suo "budget" di contributo annuale, e può chiedere il contributo nei limiti di questo budget. I limiti massimi dei contributi concedibili a ogni comune sono indicati nell'allegato B alla DGR 26/2020. Nel limite del contributo concedibile nell'anno, il comune può presentare domanda per più di un intervento.

3. Per quali opere può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione, entro l'anno di concessione, di **nuove opere pubbliche o lavori pubblici**. Nel 2020 il contributo è concedibile anche per gli interventi per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.

Il comune, al momento della domanda, dovrà attestare che si tratta di opere o lavori che rientrano tra gli interventi di investimento, così come individuati dalle norme statali (articolo 3, comma 18, legge 350/2003). Non c'è dunque una tipizzazione delle opere e dei lavori, l'unica cosa che si richiede è che le opere e i lavori siano investimenti in senso stretto. Sono ammissibili anche le spese di progettazione e di direzione dei lavori, a condizione che dette attività siano svolte da professionisti esterni.

In sostanza, si tratta degli interventi – opere e lavori - previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, limitatamente a costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti.

Alcuni comuni hanno chiesto se la stima della spesa corrisponde al totale del quadro economico finanziario della nuova opera o del lavoro pubblico. Al riguardo, si fa presente che, a norma dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2022 e della DGR 26/2020, ciò che è rilevante per la liquidazione delle somme – nel limite massimo del contributo concesso - è il valore del contratto di affidamento dei lavori (ed eventualmente dei contratti di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori), per cui anche in caso di indicazione nella domanda di una spesa ulteriore, corrispondente al quadro economico finanziario, la liquidazione terrà conto unicamente del valore del contratto di affidamento dei lavori (ed eventualmente dei contratti di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori). Si suggerisce pertanto di indicare la somma stimata corretta, cioè esclusivamente quella che attiene alla realizzazione dell'opera o del lavoro (ed eventualmente quella che attiene ai contratti di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori). Nella DGR 26/2020 si precisa che nella domanda andrà indicata la spesa stimata lorda, cioè il valore stimato del futuro contratto di affidamento dei lavori comprensivo di IVA; nel caso in cui il comune intenda richiedere il contributo anche per la progettazione e/o la direzione dei lavori, nella domanda andrà indicata la spesa stimata lorda del futuro contratto, dunque comprensiva di contributi e oneri.

Nel primo anno i contributi non possono essere concessi per interventi sulle strade comunali. Ciò per evitare che vi sia interferenza con analoga misura prevista dall'articolo dell'articolo 6 della l.r. 79/2019. Dal 2021 anche le strade comunali rientreranno nella misura generale, però con l'obbligo del cofinanziamento comunale (10 per cento per i comuni con meno di 3.000 abitanti,

20% per gli altri).

4. L'esclusione, nel 2020, delle strade comunali e delle loro pertinenze (marciapiedi, illuminazione, aree di parcheggio, piste ciclabili, ecc.)

Come si è detto, nel 2020 non possono essere concessi contributi dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 per **opere e lavori sulle strade comunali**. Al riguardo, d'intesa con il Settore Programmazione viabilità della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, si ritiene utile fornire alcune sintetiche precisazioni.

L'esclusione riguarda tutte quelle parti delle strade comunali che, con la carreggiata, rientrano nella nozione di strade e di loro pertinenze, secondo le definizioni dell'articolo 1 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'articolo 24 del codice medesimo.

Ciò vuol dire, ad esempio, che nel 2020 sono esclusi dai contributi dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 le opere e i lavori su strade comunali relativi a illuminazione pubblica, marciapiedi, aree di parcheggio, piste ciclabili. Opere e lavori sono invece ammissibili fin dal 2020 su strade statali o provinciali, quando il comune ha titolo per effettuare detti interventi; non sono ammissibili su strade vicinali in quanto – oltre all'assimilazione alle strade comunali prevista dall'articolo 2, comma 6, del codice della strada - gli interventi comportano spese a carico anche di soggetti privati (vedasi il paragrafo successivo).

Come si è detto, nell'anno 2020, a norma dell'articolo 6 della l.r. 79/2019, la Regione sostiene interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale, alle condizioni ivi previste. A tal fine, i comuni possono contattare la struttura regionale competente alla concessione di detti contributi, Settore Programmazione viabilità della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale.

5. Esclusività del finanziamento regionale

I contributi regionali possono essere concessi solo se il comune non ha ottenuto altri finanziamenti, pubblici o privati, per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo. Costituisce pertanto causa di inammissibilità anche la copertura finanziaria parziale o totale dell'intervento con mutuo. La compartecipazione alla spesa è ammessa solo con risorse a carico del bilancio del comune interessato. Nel caso di domanda per contributi di due o tre annualità, invece, il contributo regionale deve coprire l'intera spesa stimata che sia stata oggetto di domanda (realizzazione dell'opera/lavoro ed eventualmente, progettazione e direzione lavori).

6. Termini di presentazione della domanda

La deliberazione della giunta regionale 26/2020 ha fissato al 28 febbraio 2020 il termine di presentazione della domanda per il 2020. Come si è detto, nello stesso anno è tuttavia previsto anche un ulteriore termine, fissato al 31 marzo dalla DGR 161/2020.

Pertanto, nel 2020 ci saranno due procedimenti, con le seguenti inderogabili scadenze:

- a) **28 febbraio 2020**; detta scadenza riguarda tutti i comuni dell'allegato B alla DGR 26/2020;
- b) **31 marzo 2020**; detta scadenza riguarda tutti i comuni dell'allegato B alla DGR 2020 che non hanno presentato la domanda entro il 28 febbraio (quindi, in sostanza, il comune può liberamente scegliere tra i due termini quello che ritiene più congruo); riguarda anche i comuni che hanno presentato la domanda entro il 28 febbraio, ma che hanno ricevuto la comunicazione di inammissibilità, in tutto o in parte, degli interventi proposti (questa comunicazione sarà trasmessa entro 20 giorni dal termine di presentazione della domanda). Al contrario, non si possono avvalere della scadenza del 31 marzo i comuni che hanno presentato la domanda entro il 28 febbraio e che l'hanno vista accolta (non gli è stata comunicata l'inammissibilità):

ciò vuol dire, in sostanza, che il comune, presentata la domanda entro il 28 febbraio, non può modificare gli interventi oggetto di domanda dopo il 28 febbraio.

7. Chi sottoscrive la domanda e come va fatta

La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal sindaco o da un componente della giunta o dal segretario comunale o dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune. Deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura competente (trasmessa con nota n. 27620 del 23 gennaio 2020), nella quale sono indicate anche le informazioni e le attestazioni e dichiarazioni che devono essere trasmesse (anche la modulistica delle attestazioni e dichiarazioni è stata trasmessa con la nota 27620/2020).

La domanda deve essere inviata via PEC (regionetoscana@postacert.toscana.it) e indirizzata al Settore scrivente.

Essendo pervenute richieste di chiarimento, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulla compilazione della domanda e sulle dichiarazioni e attestazioni.

Nella parte iniziale della richiesta, dove si dice “Richiede la concessione del contributo nell’anno ... per la realizzazione della seguente nuova opera o lavoro pubblico che si intende realizzare entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo per il valore lordo di euro ... , come di seguito indicato” **il valore lordo che deve essere indicato è il totale di tutte le spese che poi sono elencate successivamente e che riguardano l’intervento o gli interventi e (se previsti) la progettazione e la direzione lavori relativi a ciascun intervento.**

Nella colonna “Spesa stimata per intervento”, occorre indicare **il valore stimato del futuro contratto di affidamento dei lavori comprensivo di IVA.**

Nelle colonne “Spesa stimata per la progettazione” e “Spesa stimata per la direzione lavori”, occorre indicare **la spesa stimata lorda dei futuri singoli contratti, comprensiva di contributi e oneri.**

Nella colonna “Cofinanziamento a carico del bilancio comunale” **il valore indicato deve essere almeno pari alla differenza tra il valore lordo e il contributo concedibile** (questo perché le spese stimate devono avere totale copertura finanziaria).

L’attestazione che “non sussistono altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione dell’intervento” è **relativa esclusivamente alla richiesta contenuta nella domanda per quello specifico intervento** (con eventuale progettazione/direzione lavori). L’attestazione – ad esempio - non riguarda altri interventi eventualmente cofinanziati sullo stesso immobile, ma solo l’intervento per il quale si chiede il contributo, che ovviamente dovrà risultare di autonoma realizzazione (quindi con un distinto CIG).

La dichiarazione che “non sussiste contratto per la progettazione stipulato in anni antecedenti a quello della domanda” è **relativa esclusivamente al livello di progettazione per il quale è richiesto il contributo**, non rilevando eventuali contratti stipulati in anni precedenti per livelli di progettazione diversi da quello oggetto della domanda.

Si ricorda che a norma del punto 5.4 dell’allegato A della DGR 26/2020, prima della scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune può inviare rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa.

8. Il CUP provvisorio

È possibile che al momento della domanda il comune disponga del solo Codice Unico di Progetto (CUP) provvisorio. Sarà pertanto questo CUP a essere indicato nella domanda, fermo restando che le liquidazioni saranno fatte solo in presenza di CUP definitivo.

9. Il Codice Identificativo Gara (CIG)

Il CIG deve essere trasmesso in occasione della richiesta di liquidazione. In assenza del CIG – come riscontrabile nelle banche dati indicate dall'articolo 82 bis, comma 8, lr 68/2011 – non sarà possibile procedere alla liquidazione. Dunque, per la liquidazione non sarà sufficiente lo SMART CIG.

10. Concessione del contributo

Entro il 9 aprile 2020 sarà adottato il decreto di concessione dei contributi per ogni comune che lo ha richiesto alla prima scadenza (28 febbraio). Entro il 10 maggio sarà adottato il decreto per ogni comune che ha richiesto il contributo alla seconda scadenza (31 marzo).

Il comune è tenuto a presentare la documentazione stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale 26/2020.

11. Il termine per la stipulazione del contratto di affidamento dei lavori

Dalla concessione del contributo il comune avrà **cinque mesi di tempo per stipulare il contratto di affidamento dei lavori**. Se il contratto di affidamento dei lavori non sarà stipulato entro questo termine, il contributo sarà **integralmente revocato**.

La comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto **di affidamento dei lavori, della eventuale stipula del contratto di progettazione e di direzione lavori** è effettuata da Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale ha tempo fino a sei mesi dalla concessione del contributo.

Quindi il termine di cinque mesi per la stipula vale solo per il contratto di affidamento dei lavori: se il contratto è stipulato oltre il termine, il contributo è revocato integralmente.

12. Liquidazione delle somme

Il sistema semplificato ruota intorno alla liquidazione, perché è quello il momento in cui si accerta se una opera o un lavoro è in fase di realizzazione.

La liquidazione sarà inizialmente del 50% del valore dei contratti; successivamente, il comune richiederà la restante somma per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre o per le spese esigibili alla medesima data.

Sarà sufficiente la richiesta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la verifica d'ufficio sulle banche dati del MEF e dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

13. Revoca del contributo

La legge stabilisce i casi in cui il contributo dovrà essere revocato:

- sarà revocato totalmente, se il contratto di affidamento dei lavori non viene stipulato dal comune entro cinque mesi dalla data di concessione del contributo;
- sarà revocato totalmente o in parte, per i pagamenti non effettuati (o le spese non "esigibili") entro il 31 dicembre dell'anno.

14. Richieste pluriennali

I comuni potranno anche richiedere il contributo per interventi da realizzare in più annualità, fermo restando che le spese annuali non dovranno superare l'importo massimo del budget

annuale. In tal caso la liquidazione viene effettuata nel limite delle somme pagate dal singolo ente per singola annualità e comunque nell'importo massimo impegnato dalla Regione nella medesima annualità. Quindi non potranno essere considerati spese esigibili 1 31 dicembre superiori all'importo del contributo concesso per la singola annualità

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento Mauro Trotta 055/4384797 e le colleghe Sandra Santelli 055/4384890, Letizia Bandinelli 055/4386082, Michela Cipriano 055/4384564 e Sabrina Morandini 055/4385371.

Cordiali saluti

Il dirigente
Luigi Izzi